

Allegato n° 3

APS ASD PROMOGEST VITERBO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD)
APS ASD PROMOGEST VITERBO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica denominata PROMOGEST VITERBO più precisamente APS ASD PROMOGEST VITERBO con sede in VITERBO – FRAZIONE TOBIA strada Bigini 55 retta dal presente statuto e dalle altre vigenti norme in materia.

L'associazione agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della vigente legislazione sulle Associazioni Sportive, che regolano le attività di sua competenza e vuole collaborare con analoghe esperienze sportive, culturali, sociali e con le Istituzioni per migliorare Leggi e Normative e gli interventi Pubblici sulle materie di sua competenza, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei Soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci con la previsione dell'elettività delle cariche associative..

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione (REGOLAMENTO ORGANICO) dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione si impegna a rispettare e a osservare gli Statuti e i Regolamenti di tutte le Organizzazioni e Associazioni cui dovesse aderire per realizzare i suoi scopi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione opera nel territorio del COMUNE E DELLA PROVINCIA DI VITERBO e con delibera degli organi competenti sono definite le circoscrizioni territoriali come articolazioni funzionali e operative.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative di rappresentanza anche nei paesi della Comunità Europea e in altri Paesi rispettando le specifiche normative di ciascuno di essi.

L'Associazione può modificare la sede legale e operativa principale.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto.

ART. 2) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, secondo i requisiti richiesti dei vari livelli istituzionali, anche Europei, per l'attività può accedere ai finanziamenti agevolati principalmente della Banca Popolare Etica e del Credito Sportivo per l'impiantistica di vario tipo occorrente alla sue necessità, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.LGL. 117/2017.

ART. 3) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale. in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

Può compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di liberalità, donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge attività ricreative, culturali e sportive, di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente le leggi e i regolamenti in vigore in materia di Associazionismo.

Sviluppa, promuove, coordina iniziative per rispondere ai bisogni di attività culturali, motorie, sociali di tutti e in particolare dei lavoratori, dei giovani, delle donne, degli anziani, degli emarginati e dei portatori di handicap.

Sviluppa il proprio compito educativo favorendo l'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.

In particolare:

- Promuovere iniziative e progetti culturali, educativi, di promozione turistica, formativi, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni tra i popoli basate

sulla reciprocità;

- Favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, che sempre più dovrà cooperare in sistemi organici e di rete e non su singoli progetti ed episodiche circostanze e alla difesa del territorio e dell'ambiente;
- Promuovere iniziative socio-culturali e costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengono dalle Associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, risorsa economica e professionale del nostro comprensorio, da Gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini;
- Promuovere azioni ed iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata;
- Realizzare nuovi spazi e modi di incontro dei cittadini al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano;
- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte con particolare riguardo verso la disciplina della Storia dell'Arte, della Poesia, della letteratura, delle attività sia da parte dei Soci che di soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte, intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita di ogni comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, onde contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini; **VOLTA ALLA PACE E ALLA CONVIVENZA.**
- Organizzare eventi, laboratori, conferenze, corsi di formazione, concorsi, conferenze stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le sue attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte ai Soci per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero, sportiva al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione e per attuare programmi di studio;
- Istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero, sportive;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia mobile che immobile ; fare accordi con altre Associazioni o terzi in genere;
- Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente all'attività associativa.
- Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore per gli Enti non commerciali, propedeutiche o collegate all'attività Associativa;
- Richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti Privati e Pubblici per sostenere l'attuazione dei progetti;
- Affiancare o collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano finalità in armonia con quelle dell'Associazione;
- Fornire servizio di bar e ristorazione ai propri Soci;

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità precisate in questo articolo, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa e affine alle finalità indicate nel presente Statuto.

L'Associazione esercita le proprie attività di interesse generale secondo quanto è stato previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, in particolare:

- Lettera d) del suddetto Decreto, *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"*;
- Lettera e) del suddetto Decreto, *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"* ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- Lettera f) del suddetto Decreto, *"interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio"* ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- Lettera i) del suddetto Decreto, *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*;
- Lettera k) del suddetto Decreto, *"organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso"*;
- Lettera l) del suddetto Decreto, *"formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa"*;
- Lettera n) del suddetto Decreto, *"cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni"*;
- Lettera o) del suddetto Decreto *"rapporti commerciali con produttore operante in area economica svantaggiata"*
- Lettera t) del suddetto Decreto *"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"*;
- Lettera w) del suddetto Decreto, *"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;
- Lettera z) del suddetto Decreto, *"riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata"*.

ART. 4) SCOPI

Allo scopo di realizzare le finalità l'Associazione inoltre potrà:

- Attivare una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci;
- Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio, le tradizioni, le attività e le imprese, collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo

obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi.

- Raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse culturali, storiche ed ambientali;
- Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale;
- Educare al rispetto delle genti e della cultura locale, con particolare attenzione alla riscoperta dei dialetti;
- Sostenere una forte opera di informazione sull'arte, la cultura ed turismo, impiegando tutti i canali disponibili (radio e televisioni locali, nazionali ed internazionali, dibattiti, conferenze, internet);
- Coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni;
- Promuovere il rispetto dei diritti umani e diffonderne la cultura.

Collaborare, anche attraverso la stipula di convenzioni, con Enti Pubblici e privati Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura culturale, turistica, economica, sociale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operator;
- produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, economiche e produttive delle diverse realtà del mondo;
- creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;
- istruzione, formazione e didattica in ambito turistico, ambientale, sportivo ed economico.
- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;
- sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci.
- attuare centri di accoglienza di animali domestici maltrattati o abbandonati o malati onde possano superare i problemi di cui sono stati vittime.
- attuare la creazione, la costruzione lo sviluppo e la gestione finanziaria dei Centri Alberghieri per favorire e agevolare il Turismo inclusivo anche all'estero.
- svolgere attività commerciali, produttive, educative, informative, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del Produttore al mercato e che preveda il

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore a garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i doveri sindacali nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

L'Associazione attuerà tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla Legge n. 117/2017.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati. per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Dlgs 117/2017 fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo delle finalità e degli scopi previsti dal presente Statuto disposti a:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le Organizzazioni di ogni tipo partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) I SOCI DIRITTI - DOVERI

Tra gli associati – di seguito definiti Soci - vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'Associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dal Codice Civile.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di qualunque età e che, condividendo le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.;

Per i Soci minori d'età, la richiesta di adesione sarà demandata al genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero a chi ne fa le veci,

Possono aderire anche Associazioni i cui rapporti sono demandati al Presidente in carica al momento dell'adesione o a un rappresentante da lui delegato, ai quali si riconosce l'adesione come Socio Individuale.

Qualora richieda l'adesione una Società di capitali, il suo Statuto deve prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro, ed il totale reinvestimento degli eventuali utili per il perseguimento esclusivo delle attività previste nello Statuto.

Con l'adesione il socio si impegna a comunicare la sua appartenenza ad altre associazioni che svolgano attività dello stesso tipo.

I Soci hanno diritto di:

partecipare all'attività associativa;

esercitare il diritto di voto nelle assemblee, secondo le regole di seguito indicate;

far parte degli Organi Elettivi e di Nomina, secondo le regole di seguito indicate.

I soci minorenni hanno gli stessi diritti degli altri soci,

I Soci hanno l'obbligo di:

Osservare lo Statuto;

Rispettare le decisioni degli Organi;

Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Astenersi da ogni comportamento in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Contribuire, nei limiti delle sue possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi Direttivi.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo, data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di voler rispettare al presente Statuto ed le varie deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domande di ammissione come Socio presentate da minorenni, esse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) CATEGORIE

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, partecipando all'Assemblea costitutiva.

Sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo

Hanno diritto di voto e capacità elettiva nelle assemblee.

Possono essere in numero massimo di sette, se persone fisiche, o di tre nel caso di altre APS, o Associazioni e Società

ONORARI: sono coloro che hanno acquisito particolari meriti per iniziative, nei campi di attività dell'Associazione, di rilevanza nazionale o internazionale.

Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non sono soggetti al pagamento delle quote associative.

Hanno diritto di voto nelle assemblee, ma acquistano capacità elettiva da quella successiva alla nomina.

BENEMERITI: sono coloro che contribuiscono in maniera rilevante all'attività apportando un elevato contributo, anche economico.

Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non sono soggetti al pagamento delle quote associative.

Hanno diritto di voto nella assemblea, ma acquistano capacità elettiva da quella successiva alla nomina.

ORDINARI: sono coloro che rispettano tutte le indicazioni statutarie partecipando assiduamente all'attività e ne assicurano la continuità anche versando la quota associativa annuale.

Acquistano diritto di voto e capacità elettiva nelle assemblee entro tre mesi dall'adesione.

Il diritto di voto attivo dei minorenni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

A tutti i Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 11) QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, secondo la normativa fiscale.

L'associazione può richiedere ai Soci la sottoscrizione della concessione del 5 per mille.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il Socio può sempre recedere dall'associazione.

La qualità di SOCIO, per qualunque categoria, si perde per:

- dimissioni,
- decesso
- morosità,
- espulsione.
- radiazione

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

La morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo contestazione scritta all'interessato e mancata risposta con pagamento dell'arretrato nei 15 giorni successivi della contestazione.

Il Socio radiato per morosità, può fare richiesta di essere riammesso, entro due anni dalla data di espulsione, e essere riammesso, pagando l'importo deliberato dall'Assemblea dei Soci che deve valutare la richiesta.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo contestazione scritta all'interessato e mancata esauriente risposta nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della contestazione.

La radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, avviene per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. O con azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività o alla destabilizzazione della vita Associativa.

Contro i provvedimenti suddetti il Socio può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni della data di ricezione del provvedimento. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento è sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera Assembleare che ratifica il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi causa della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato, e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

E' incompatibile la qualifica di Socio con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ed autonomo con l'Associazione in tutta la sua articolazione; le eventuali prestazioni saranno svolte dai soci al solo fine di contribuire al regolare svolgimento della sua attività.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione;
- Presidente – Organo di Amministrazione;
- Organo di Controllo.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea è l'organo sovrano e massimo organo deliberativo dell'Associazione, convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- Elegge il Presidente, il vicepresidente e il segretario fra i Soci presenti;
- Decide il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Elegge il Consiglio Direttivo in numero dispari di componenti, non inferiore a tre e non superiore a sette, nel caso della scadenza degli organi associativi;
- Approva il bilancio o rendiconto di ogni esercizio;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- Verifica l'attuazione delle decisioni da parte del Consiglio Direttivo;
- Decide le linee programmatiche di attività;
- Si esprime sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti.
- Approva il regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera su quanto viene espressamente demandato o proposto dal Consiglio Direttivo;
- Elegge gli eventuali delegati ai congressi delle Organizzazioni o Associazioni cui aderisce.
- Delibera in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni argomento per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- 1) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- 2) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

All'attuazione delle decisioni assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 codice civile.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) dei Soci in prima convocazione e con la presenza della metà più uno dei Soci in seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. **Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla data della seconda convocazione, nella quale la delibera sarà valida se il numero dei Soci intervenuti o rappresentati sia la maggioranza assoluta dei Soci, purché adottata all'unanimità**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 17) ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre massimo

sette), eletti dall'Assemblea fra i soci.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti tra i quali il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario, l'Amministratore e il Coordinatore dell'attività.

Dura in carica tre anni ma decade comunque qualora per dimissioni o per altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea:

- E' convocato, nella prima riunione dopo l'Assemblea, entro 20 giorni dall'effettuazione, dal primo eletto. Ordinariamente una volta al mese dal Presidente;
- Elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- Nomina il Segretario, l'organo di Amministrazione e il Coordinatore dell'attività;
- Attribuisce le responsabilità delle altre funzioni che ritiene necessarie per attuare le linee programmatiche;
- Dirige l'Associazione; e cura l'esecuzione delle delibere Assembleari.
- Prepara e attua l'eventuale Regolamento Organico;
- Predispone il bilancio o rendiconto;
- Convoca l'Assemblea, fissandone data, luogo e l'ordine del giorno;
- Definisce annualmente gli indirizzi dell'Associazione secondo le linee approvate dalla Assemblea dei Soci o elaborate dai vari organismi cui aderisce o con cui collabora;
- Nomina eventuali responsabili per le varie attività e settori;
- Organizza le attività dell'Associazione;
- Nomina i rappresentanti dell'Associazione verso tutti gli organismi;
- Valuta e accoglie le domande di iscrizione dei Soci;
- Effettua le adesioni ai vari Organismi o Associazioni cui aderisce.
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al mese in via ordinaria, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, mentre in via straordinaria su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti con voto deliberativo, entro venti giorni dalla data della richiesta, con comunicazione scritta da spedirsi anche per posta elettronica o via SMS almeno 10 giorni prima della data della riunione. In difetto di tale formalità e comunque validamente costituito se sono presenti tutti componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal componente più anziano d'età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea immediatamente successiva, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero organo, in mancanza l'Assemblea dei Soci provvederà alla sostituzione.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, dal Segretario o da un suo incaricato, un verbale che deve essere trasmesso per opportuna conoscenza e approvazione, a tutti i componenti, e conservato nel libro delle riunioni.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 23) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Inoltre:

- tutela l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento dell'attività;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia verso i Soci che Terzi;
- può aprire e gestire conti bancari o postali intestati all'Associazione, anche a firma

singola;

- delega a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente compete anche, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 24) IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART. 25) AMMINISTRATORE

Tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 26) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicati dagli Enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio Sociale, indivisibile, è costituito dal:

- Patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Contributi di Enti e Associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi Associativi, proventi derivanti dall'attività;
- Fondi di riserva.

I beni dell'Associazione sono immobili, mobili registrati, mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e a essa intestati.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario nella sede dell'Associazione a disposizione dei Soci

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi dei privati, eredità donazioni e lasciti diversi;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- attività economiche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi;
- erogazioni liberali dei Soci e dei Terzi;
- iniziative promozionali per il proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa dal D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può avere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente per il terzo settore; I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del

fondo comune.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 28) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art.29) BILANCIO

L'Esercizio finanziario dell'Associazione si articola per anno solare..

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto, ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio;

Copia del bilancio consuntivo dovrà essere messo a disposizione dei Soci prima della convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Nell'ambito del bilancio annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle normative della attuazione:

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione per gli scopi istituzionali.

L'Associazione è obbligata a rispettare la norma che stabilisce che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso

ART. 30) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni

riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza allo organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 31) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 32) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'Associazione

ART. 33) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione dell'Associazione i beni patrimoniali dati in uso all'Associazione da altri Enti cui aderisce ritornano in possesso dei concedenti, e così anche nel caso di mancato rinnovo dell'adesione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Lo scioglimento dall'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato se c'è il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Avviene anche quando nel Consiglio Direttivo è venuto a mancare il numero minimo dei componenti previsto per legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei componenti mancanti.

Anche nel caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a

favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 e successive modificazioni o nuove disposizioni legislative in materia, come previsto dal comma 8 lettera b articolo 148 del TUIR

Nelle deliberazioni per il bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, e possono partecipare solo i Soci.

Le delibere adottate dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

I beni di proprietà dell'Associazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del Terzo Settore, per fini di utilità sociale, secondo quanto previsto del D.Lgs 117/2017..

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

ART. 36) ASSICURAZIONE

I Soci che prestano attività, che è volontaria, sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2007.

L'Associazione può assicurarsi per i propri danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuali.

Art. 37) RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di essa.

Art. 38) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Soci, o tra gli organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore che opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente

dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti, e in difetto di accordo, entro 30 giorni dal Giudice di Pace.

L'esito positivo della controversia raggiunto con l'aiuto del conciliatore, avrà effetto come accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 39) DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione può affiliarsi a uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e dal CONI riconoscendo e conformandosi ai loro Statuti, Regolamenti e Normative varie.

Art. 40) RINVII

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle leggi speciali sull'Associazionismo e sul Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Margherita Zor



IL PRESIDENTE

Scute



Dr. Giuseppe N. Di Tria

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierozzi

